

Adempimenti dichiarativi e fiscali

Umberto Terzuolo

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Contratti inclusi in TUF tra i prodotti di "investimento assicurativo"
- **Regime fiscale articolato** e soggetto a modifiche nel corso degli anni, che **varia in funzione della natura del soggetto investitore**
- **Investitore residente che esercita attività di impresa** (ad es.: società di capitali): i **proventi** sono **assoggettati** a tassazione secondo la disciplina specifica del **reddito di impresa**

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- **Investitore persona fisica residente operante al di fuori dell'attività di impresa:** l'investimento in una polizza vita-finanziaria genera proventi che
 - rientrano nell'ambito dei **redditi di capitale** ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR;
 - rientrano tra i **redditi diversi** di natura finanziaria **in via marginale** così come sostenuto nella Ris. 144/E del 2002 in riferimento a cessione a titolo oneroso di polizze vita.

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Per gli investitori persone fisiche residenti non operante in regime di impresa, la **tassazione dei redditi di capitale** percepiti avviene sulla **differenza** tra l'**ammontare percepito** e la **sommatoria dei premi pagati**.
- Ai sensi dell'articolo 26 ter comma 1 del DPR 600/73, su tale reddito verrà applicata un'**imposta sostitutiva** nella misura del:
 - **26%** nella generalità dei casi;
 - **12,50%** per la parte relativa ad **investimenti in titoli di Stato**.

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- È possibile compensare i redditi derivanti da questi strumenti con le minusvalenze da realizzo di strumenti finanziari (siano redditi da capitale o redditi diversi).
- La tassazione effettiva avviene al momento del riscatto della polizza (c.d. *tax deferral*): questo meccanismo permette di poter capitalizzare gli interessi al lordo della componente fiscale.

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Stante la **preponderanza** della **componente finanziaria** nelle polizze *unit linked*, la **Legge di Stabilità 2015** ha **modificato** il **regime fiscale** per gli **importi** corrisposti ai **beneficiari** in caso di **decesso** dell'assicurato:
 - **eliminando** l'esenzione sulla **parte di risarcimento** che rappresenta il **rendimento assicurativo**, tassata ora al 26%;
 - **esentando** esclusivamente ai **capitali erogati a copertura del rischio demografico**.

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Nel caso particolare di **erogazione di prestazioni periodiche ricorrenti** (riscatti parziali automatici o cedole parametrizzate con una % fissa o variabile della prestazione o piani di decumulo), l'AgE nella risposta ad interpello 20/2022 ha precisato che queste **prestazioni** sono **tassabili se alle** scadenze prescritte è **determinabile l'esistenza** di un **rendimento finanziario**. Questa **condizione non si verifica** quando la **polizza non garantisce la restituzione del capitale investito**. La **tassazione è sospesa** sino alla data di riscatto o scadenza e **avverrà su prestazione a scadenza + prestazioni ricorrenti – premi versati**.

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Annualmente è **dovuta** a un'imposta pari allo **0,50%** (importo innalzato recentemente dalla **Legge di Bilancio 2023**) sulle **riserve matematiche** ossia il debito complessivo maturato dall'assicurazione verso i propri contraenti che, al netto dei premi versati, rappresenta il reddito determinato dalla gestione assicurativa (ossia il reddito da capitale).
- La **Legge di Bilancio 2023** ha introdotto una norma che prevede l'**affrancamento** del **maggior valore** della polizza al 31.12.22 ma ha **escluso** le **polizze ramo III** (polizze vita *unit o index linked*).

Aspetti fiscali sulle polizze "unit linked"

- Le polizze *unit linked* sono soggette all'imposta di bollo pari allo **0,2%** sul **valore di riscatto della polizza al 31.12 di ogni anno** e, sebbene calcolata annualmente, deve essere **versata in unica soluzione** solo **al momento del rimborso** o del **riscatto** (anche parziale).
- In caso di **polizze** emesse da compagnie **estere** senza l'intervento di una società fiduciaria o un intermediario residente, sarà dovuta annualmente l'**IVAFE direttamente** dal contribuente **in sede dichiarativa**.
- Att.ne al **monitoraggio (RW)** in caso di **attività finanziarie** detenute **all'estero**.

Aspetti fiscali su strumenti per la previdenza complementare

- **Deducibilità dal reddito complessivo annuo** dei contributi versati al fondo pensione (anche per familiari a carico) nel **limite annuo di 5.164,57 €**.
- Per i **lavoratori con prima occupazione successiva al 1.1.2007**, è possibile nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare **dedurre contributi eccedenti il limite di 5.164,57 €** pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 € e i contributi effettivamente dedotti nei primi 5 anni entro un limite di 2.582,29 € annui.

Aspetti fiscali su strumenti per la previdenza complementare

- Tali **prestazioni pensionistiche**, a prescindere che siano erogate sotto forma di capitale o di rendita, sono **soggette a ritenuta a titolo di imposta** pari al **15% ridotta dello 0,30%** per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza complementare (max 6%).
- La **prestazione riferita ai contributi versati oltre il limite deducibile** o al di sotto del limite ma comunque non dedotta, potrà essere **esente da tassazione** al momento della liquidazione se tali importi vengono **comunicati al fondo entro il 31.12 dell'anno successivo**.

Grazie per l'attenzione!